

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca: “Fisica” Dipartimento di Matematica e Fisica

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Fisica (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il Corso mira a formare Fisici in grado di svolgere attività di ricerca di qualità a livello internazionale. Il percorso formativo proposto, come è dettagliato nel presente documento, include diversi aspetti, tutti necessari per una futura carriera di ricercatore. Tali aspetti includono: l'approfondimento culturale di tutte le branche della Fisica, l'acquisizione di competenze tecniche e metodologiche nel prescelto campo di studi, la capacità di pianificare, sviluppare, portare a compimento e relazionare un progetto di ricerca, l'abilità di esporre, sia verbalmente che per iscritto i risultati della propria ricerca, anche individuando le potenziali prospettive di utilizzo in ambito tecnologico. Il titolo di Dottore di Ricerca in Fisica fornisce lo strumento naturale per l'accesso alla carriera accademica sia in Italia che all'estero, come pure per l'impiego presso strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali e internazionali. Nel contempo, tale titolo può facilitare l'ingresso presso realtà industriali nelle quali vengono sviluppati programmi con elevato contenuto tecnologico. Più in generale, il Dottore di Ricerca in Fisica costituisce una risorsa per i quadri dirigenziali della Pubblica Amministrazione laddove sia importante la valutazione degli aspetti scientifici e tecnologici.

2. Il Corso si può avvalere di specifiche Convenzioni stipulate tra l'Università Roma Tre ed Enti di Ricerca e, per la specifica durata indicata nelle suddette Convenzioni, queste ultime costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2/3. L'attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi;
- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

L'articolazione dei piani formativi dei Dottorandi è rimandata all'art. 7.

Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;
- c) Primi Ricercatori e Dirigenti di Ricerca di Enti Pubblici di Ricerca nell'ambito delle Convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, ed individuati nella proposta di attivazione;
- d) Esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell'Università o altri Enti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei Componenti appartenenti ai ruoli dell'Università Roma Tre.

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;

- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito relativa ai posti riservati si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);

2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito relativa ai posti riservati si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);

Articolo 6

Supervisori e co-supervisori

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e, eventualmente uno o più co-supervisori di cui almeno uno di provenienza accademica o degli Enti di Ricerca convenzionati con il dottorato, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

a) Il supervisore e eventuali co-supervisor sono assegnati entro il I anno sulla base del progetto di Tesi elaborato dal Dottorando;

2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisor e dei co-supervisor sono:
indirizzare scientificamente il dottorando, assicurare il supporto alla ricerca

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

a) I anno

Nel primo anno i Dottorandi sono tenuti a seguire corsi con relativa verifica scelti nell'ambito dell'offerta formativa organizzata in crediti formativi dal Dottorato in Fisica di Roma Tre e dei Dottorati indicati dal Collegio dei Docenti per un totale di almeno 20 CFU: inoltre i Dottorandi possono scegliere un corso di Laurea Magistrale, di argomento pertinente con il loro progetto di Dottorato.

b) II Anno

Nel II anno i Dottorandi seguono cicli di seminari, scuole e corsi di aggiornamento e partecipano a conferenze nazionali o internazionali su argomenti di interesse per la Tesi di Dottorato. I Dottorandi proseguono il lavoro di Tesi con le seguenti modalità:

- inquadramento del loro progetto di ricerca nel contesto nazionale ed internazionale del campo prescelto;

- rassegna critica della bibliografia e/o letteratura relativa al progetto;

- messa a punto della strumentazione e/o delle tecniche computazionali necessarie per la stesura della Tesi.

Nel II anno le attività formative includono anche l'eventuale attività di supporto alla Didattica del Dipartimento.

c) III Anno

Nel III anno il piano formativo dei Dottorandi non si differenzia sostanzialmente da quello previsto per il II anno. Le scuole indicate nel piano formativo del II anno, si svolgono con periodicità annuale o biennale, e possono essere seguite anche dai Dottorandi del III anno. Inoltre i Dottorandi cominciano a partecipare a conferenze e/o workshops in cui possono presentare sotto forma di poster o comunicazione orale i primi risultati della loro attività di ricerca.

Nel III anno le attività formative includono anche l'eventuale attività di supporto alla Didattica del Dipartimento.

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8 **Verifiche del profitto**

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) durante il primo anno i Dottorandi seguono i corsi di Dottorato e i seminari;
- b) per quanto riguarda i corsi di carattere istituzionale avanzato, i Dottorandi, per ottenere i relativi crediti, debbono sostenere per ciascun corso una o più verifiche nella forma concordata con i Docenti.

L'ammissione del Dottorando al secondo anno viene decisa dal Collegio dei Docenti sulla base del profitto (conseguimento dei crediti richiesti e superamento degli esami di verifica) e della relazione presentata.

L'ammissione al terzo anno di Dottorato viene decisa dal Collegio dei Docenti tenendo conto:

- c) della valutazione della relazione sullo stato di avanzamento della Tesi presentata dal Dottorando;
- d) dell'illustrazione della relazione sotto forma di un seminario svolto di fronte al Collegio dei Docenti;
- e) della relazione inviata dal Supervisore.

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 9 **Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici**

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- a) le opzioni di frequenza di corsi/seminari presso Roma Tre devono essere formalizzate con comunicazione inviata alla Segreteria del Dottorato;
- b) le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede devono essere trasmesse al Coordinatore del Dottorato o suo delegato e alla Segreteria del Dottorato;
- c) le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno per studio e/o ricerca in Italia devono essere trasmesse al Coordinatore del Dottorato, o suo delegato e alla Segreteria del Dottorato qualora venga chiesto il rimborso della relativa missione;
- d) le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno per studio e/o ricerca all'estero devono essere trasmesse al Coordinatore del Dottorato o suo delegato e alla Segreteria del Dottorato, qualora venga chiesto il rimborso della relativa missione;
- e) le richieste di rimborso devono essere autorizzate dal Coordinatore del Dottorato suo delegato e trasmesse alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento sede del corso di dottorato;
- f) i fondi a disposizione di ciascun Dottorando possono altresì essere utilizzati per l'acquisto di materiali o piccola strumentazione, previa autorizzazione del Coordinatore del Dottorato o suo delegato.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 10

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio, per le seguenti spese:

- missioni in Italia e all'estero;
- iscrizioni a convegni, seminari, ecc..., comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
- materiali di consumo per la ricerca;
- spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (compresi corsi di italiano per dottorandi stranieri);
- volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale;
- supporti informatici alla ricerca;
- apparecchiature informatiche a supporto della ricerca.

Articolo 11

Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a) presentazione del contenuto della Tesi da parte del Candidato al Collegio dei Docenti;
- b) relazione finale dei supervisor sull'attività dei Dottorandi.

2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti a Roma Tre e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 12

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.

2. Per i dottorandi iscritti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i cui trienni formativi hanno avuto decorrenza ordinaria dal 01 novembre, le tempistiche per gli adempimenti relativi all'esame finale restano le seguenti:

- i valutatori sono nominati entro il 30 giugno dell'ultimo anno di corso
- il Collegio dei docenti invia la tesi ai valutatori entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso;
- i valutatori esprimono il proprio giudizio analitico sulla tesi entro il 31 dicembre successivo;
- in caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio, la tesi, con delibera del Collegio dei docenti, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso;
- in caso di rinvio, la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 luglio o il 31 ottobre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso.